

VADEMECUM LAVORI PUBBLICI

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE 2 DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI RELATIVA ALLE PROCEDURE NEGOZiate E AGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI CUI AL D.LGS 50/2016 PER LE OPERE E I LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI LUCCA

Il Comune di Lucca, in attuazione dell'Atto di Regolazione e dell'Avviso Pubblico per le modalità di formazione e di utilizzo dell'elenco degli operatori economici, ha predisposto appositi *vademecum* per ogni sezione in cui è articolato l'elenco:

- Sez. 1: Elenco delle Cooperative sociali di tipo B) e loro Consorzi;
- Sez. 2: Elenco delle Imprese esecutrici di Opere e Lavori Pubblici;
- Sez. 3: Elenco dei Fornitori di Beni e Servizi;
- Sez. 4: Elenco dei Professionisti e delle Società per Servizi tecnici;
- Sez. 5: Elenco die Restauratori per interventi di restauro e risanamento conservativo (*art. 182 c. 1bis d lgs 42/2004 e s.m.i.*)

Nei vademecum sono riportate le informazioni necessarie all'operatore economico per l'iscrizione nelle sezioni di interesse, nonché i requisiti richiesti per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti e le fasce di valore economico predisposte dalla S.A. per le predette sezioni.


L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Lucca, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad un eventuale affidamento.

Il presente vademecum è dedicato alla **Sez. 2: Imprese esecutrici di Opere e Lavori Pubblici.**

L'operatore economico, per informazioni e chiarimenti in merito all'iscrizione nella sezione di interesse, dovrà utilizzare la seguente mail: elenchioe@comune.lucca.it

L'operatore economico dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC), oltre che di firma digitale del legale rappresentante o altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza e dovrà essere iscritto al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – **START**: <https://start.toscana.it>.

È fatta salva la facoltà dei RUP di procedere ad affidamenti con differenti procedure, al di fuori dell'elenco, per specifiche e particolari esigenze adeguatamente motivate.



1. ISCRIZIONE NELLA SEZIONE 2 – LAVORI PUBBLICI

L'operatore economico deve registrarsi al seguente portale

<http://elencooe.comune.lucca.it/PortaleAppalti>

per ottenere le **credenziali** (utente e password) necessarie per accedere alla propria area riservata.

Ottenuto l'accesso alla propria area riservata, l'operatore economico dovrà:


- a. prendere visione delle categorie di lavorazioni e delle fasce di valore economico predisposte dalla S.A. al fine di procedere ad una corretta iscrizione in riferimento ai requisiti posseduti;
- b. inserire i dati anagrafici e aziendali nell'apposita sezione e proseguire con la compilazione e sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante o altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza della domanda di iscrizione predisposta dal sistema (riassuntiva delle dichiarazioni rilasciate a seguito del completamento dei campi previsti dal form on line) e contenente le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione;
- c. sottoscrivere digitalmente e caricare a sistema la documentazione da allegare, necessaria ai fini dell'iscrizione (es. dichiarazioni sul possesso dei requisiti) e quella facoltativa (esempio attestazioni, certificazioni ecc) a cura del legale rappresentante o altri soggetti muniti di procura speciale con rappresentanza;
- d. compilare tutti i campi obbligatori richiesti.

N.B. → In caso di R.T.I. **già costituiti** e di Consorzi Stabili o Consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti** la domanda di iscrizione dovrà essere compilata nelle modalità sopra descritte dall'impresa mandataria/Consorzio. Ai fini dell'iscrizione la documentazione da allegare deve comprendere l'**Atto costitutivo** del Consorzio/Raggruppamento, lo **Statuto** in caso di Consorzio (*comprensivo dell'elenco delle imprese consorziate da mantenere aggiornato a cura dell'operatore*) ed ogni altra documentazione necessaria. Ad ogni modo il portale guiderà i candidati al corretto caricamento di quanto necessario.

La domanda di iscrizione, unitamente alla documentazione allegata, sarà automaticamente registrata dal sistema una volta correttamente compiuti tutti i passaggi richiesti dal portale per il buon fine della registrazione stessa. **L'abilitazione dell'operatore economico risulta automatica senza che ciò equivalga ad accettazione da parte della S.A. delle dichiarazioni ivi contenute.** L'istanza di iscrizione potrà essere riscontrata dal candidato entrando nell'area personale. Ad ogni modo il sistema invierà una notifica di avvenuta registrazione. Al contrario, il rigetto della stessa sarà immediatamente visibile al candidato in quanto il portale evidenzierà i motivi che ne hanno impedito l'accoglimento.

In merito alla documentazione da allegare, la S.A., in caso di verifiche a campione o di controlli necessari al fine di procedere ad un invito, si riserva di richiedere le opportune integrazioni.

La domanda di iscrizione presentata con modalità diversa da quanto previsto nel presente vademecum non sarà presa in considerazione e il mittente non riceverà alcuna comunicazione al riguardo. Il Comune di Lucca non assume alcuna responsabilità per il mancato inserimento della documentazione o per altri disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.



La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nell'Atto Regolatorio e nell'Avviso e nelle loro eventuali integrazioni e modificazioni. L'operatore economico è tenuto a consultare il portale per prendere visione delle eventuali integrazioni e modificazioni. Il soggetto che richiede l'iscrizione è consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci.

La validità delle iscrizioni è subordinata al verificarsi delle condizioni previste dalla S.A. in merito ai casi di rinnovo, sospensione e cancellazione dall'elenco dettagliati all'art. 3 dell'Avviso cui si rimanda integralmente.

2. FASCE DI VALORE ECONOMICO

L'iscrizione nella sezione di riferimento avviene sulla base della/e categoria/e di lavorazioni generali o specializzate posseduta/e, nonché sulla base delle **fasce di valore economico** così come individuate dalla S.A. e di seguito riportate:

Fascia lett. a)	€ 0,01 - € 4.999,99;
Fascia lett. b)	€ 5.000,00 - € 19.999,99;
Fascia lett. c)	€ 20.000,00 - € 39.999,99;
Fascia lett. d)	€ 40.000,00 - € 74.999,99;
Fascia lett. e)	€ 75.000,00 - € 99.999,99;
Fascia lett. f)	€ 100.000,00 - € 149.999,99;
Fascia lett. g)	€ 150.000,00 - € 309.600,00;
Fascia lett. h)	€ 309.600,01 - € 619.200,00;
Fascia lett. i)	€ 619.200,01 - € 1.239.600,00;
Fascia lett. l)	€ 1.239.600,01 - € 1.800.000,00;
Fascia lett. m)	€ 1.800.000,01 - € 3.098.400,00;
Fascia lett. n)	€ 3.098.400,01 - € 4.200.000,00;
Fascia lett. o)	€ 4.200.000,01 - € 5.349.999,99;

Si precisa che:

- l'ultima fascia prevista dalla S.A. non copre l'intera corrispondente classifica V (incrementata di un quinto) in quanto attualmente la soglia prevista per le procedure negoziate è € 5.349.999,99;
- il possesso da parte degli o.e. di attestazioni SOA per classifiche superiori alla prima non determina automaticamente l'iscrizione nelle classifiche inferiori e pertanto, gli operatori interessati devono iscriversi nell'intervallo di fasce previste per le classifiche di interesse (*es. possesso della categoria OG2 class. III: l'operatore, se interessato, deve iscriversi nelle fasce comprese nell'intervallo I-III*).

Quanto sopraddetto vale anche in riferimento alle fasce di valore economico che interessano gli affidamenti diretti e che non richiedono attestazioni SOA. Pertanto gli operatori economici devono individuare le fasce di interesse e procedere all'iscrizione.

È onere dell'operatore economico prendere visione delle categorie di lavorazioni e delle fasce di valore economico individuate dalla S.A., ai fini di una corretta iscrizione. In qualunque momento è possibile ampliare la propria iscrizione ad ulteriori categorie di lavorazioni nonché, all'interno della/e categoria/e prescelta/e, iscriversi ad ulteriori fasce di valore economico in cui sono suddivise, fermo restando il possesso dei requisiti di iscrizione.

È sempre possibile la cancellazione da singole categorie e fasce di valore economico.

3. REQUISITI DI ISCRIZIONE

L'iscrizione nella Sez. 2 dell'elenco è aperta agli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45, c.2 del d.lgs. n.50/2016, che possono contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle prescrizioni poste agli artt. 47 e 48 del predetto decreto. I soggetti possono iscriversi in forma individuale o in forma associata prevista come Raggruppamenti Temporanei d'Impresa (R.T.I.) o Consorzi ordinari di concorrenti **già costituiti**, ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016.

Non saranno ammesse iscrizioni pervenute dal medesimo soggetto in composizione diversa da quella prescelta all'interno della medesima fascia di valore economico.

Nel caso dei Consorzi è comunque sempre ammessa l'iscrizione sia del Consorzio sia delle singole consorziate facenti parte del Consorzio:

Non è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento pertanto, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti per le categorie di lavorazioni per le quali intende procedere all'iscrizione. Resta invece salva la facoltà degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avvalimento in fase di gara, ove consentito.

L'operatore economico dovrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, nonché di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria in relazione alle categorie di lavorazione e alle fasce di valore economico per le quali intende procedere all'iscrizione. Si ribadisce che il mancato possesso anche solo di uno dei predetti requisiti, o la perdita degli stessi, comporta la cancellazione dall'elenco per carenza di requisiti di iscrizione.

ISCRIZIONE IN FORMA SINGOLA

1. Requisiti di ordine generale


- a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del d.lgs 50/2016;
- b. è vietata l'iscrizione ai concorrenti che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

2. Requisiti di idoneità professionale

- a. iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Nel caso di iscrizione nelle fasce di valore economico corrispondenti agli affidamenti diretti per i quali gli operatori economici, in assenza di SOA, possono dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. 207/2010, le attività espletate devono trovare **coerenza** nel certificato della C.C.I.A.A..

N.B.: *Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.*



- b.** iscrizione all'apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004, se Cooperative o Consorzi di Cooperative;
- c.** all'operatore economico sarà richiesto altresì di dichiarare, utilizzando apposito modello, il possesso di ulteriori requisiti che, pur non essendo necessari ai fini dell'iscrizione nell'elenco, in alcuni specifici appalti assumono rango di requisiti di partecipazione e, come tali, diventano discriminanti per la selezione degli invitati per tali procedure: è pertanto onere e interesse dell'operatore indicare il possesso di tali requisiti e/o provvedere ad aggiornare i propri dati in caso di acquisizione degli stessi in un momento successivo all'iscrizione, poiché **la mancata dichiarazione circa il possesso equivale a mancato possesso e, in tali specifiche ipotesi**, comporterà il mancato invito da parte del Rup, il quale verificherà di volta in volta le dichiarazioni circa il possesso di tali requisiti aggiuntivi rese sul suddetto modello.

Resta ferma la possibilità di aggiornare in ogni momento la propria posizione per accedere a successivi inviti.

Attualmente rientrano in questa fattispecie i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla White list;
- Iscrizione all'Albo gestori ambientali;
- Abilitazioni, ai sensi delle lettere di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008 (al riguardo e per completezza si rimanda alla lettura del successivo punto 5 del presente articolo);
- Certificazione di qualità Iso 9001;

sarà onere della Stazione Appaltante richiedere l'aggiornamento per ulteriori requisiti qualora ne ricorresse il presupposto. In questo caso sarà data comunicazione agli iscritti nell'elenco affinché possano procedere con l'aggiornamento del proprio profilo.

3. Requisiti di idoneità tecnico-professionale

L'operatore economico deve possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 90, comma 9 lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dall'art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m., e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del d.lgs 165/2001.

4. Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

L'operatore economico deve essere qualificato ai sensi di legge per la/le categoria/e di lavorazioni generali o specializzate per le quali intende iscriversi e possedere pertanto **attestazione di qualificazione** in corso di validità, rilasciata da società di attestazione **SOA** di cui al d.P.R. n. 207/2010, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori per i quali intendono procedere all'iscrizione.

In assenza di attestazione SOA, l'operatore economico può procedere all'iscrizione dichiarando il possesso dei requisiti indicati **all'art. 90, comma 1 lett a) b) e c) del d.P.R. n. 207/2010** e precisamente:

a. l'importo dei lavori analoghi a quelli relativi ai lavori iscrivibili alla/e categoria/e per le quali si richiede l'iscrizione, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla data di iscrizione/rinnovo nella sezione 2, in media almeno pari alla soglia massima prevista per la fascia di valore economico individuata per l'iscrizione (*es. fascia € 20.000,00 - € 39.999,99, l'importo medio richiesto deve essere almeno pari a € 39.999,99*).

Per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività.

b. il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti ed ultimati nel quinquennio antecedente alla data di iscrizione/rinnovo nella sezione 2.

c. l'elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta, adeguata alle categorie per le quali si richiede l'iscrizione.

5. Requisiti di esecuzione (abilitazioni)

All'operatore è richiesto di indicare l'eventuale possesso delle *Abilitazioni*, ai sensi delle lettere di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008, al momento dell'iscrizione o comunque al momento del conseguimento delle predette abilitazioni:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Si ricorda che, per i requisiti di esecuzione dell'appalto, l'operatore economico, in mancanza di una o più delle predette lettere che potrebbero essere richieste dalla S.A., può ricorrere al subappalto o presentare offerta, laddove invitato, in qualità di mandatario con imprese mandanti in possesso delle stesse.

In occasione di singoli specifici appalti, il Rup individua una o più abilitazioni come requisito di partecipazione e non di mera esecuzione: in quest'ultimo caso si rimanda a quanto esplicitato al punto 1. lett. c.


ISCRIZIONE IN FORMA ASSOCIATA

Si precisa che tale forma di partecipazione è riferita alla sola volontà di iscrizione nell'elenco in qualità di **R.T.I. già costituito** e non si riferisce in alcun modo alla possibilità di partecipare alla successiva procedura in RTI costituito/costituendo, facoltà che è sempre prevista dalla normativa vigente.

La S.A. infatti, con riferimento ad ogni appalto, ai fini della selezione degli operatori da invitare prende in considerazione la sola **categoria prevalente**, pertanto l'operatore economico invitato ha sempre la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di un R.T.I. orizzontale/verticale/misto, sia nel caso in cui possieda tutte le categorie richieste dall'appalto (prevalente ed eventuali scorporabili) sia nel caso in cui possieda esclusivamente la categoria prevalente.

In caso di R.T.I., Consorzi ordinari (art. 45 comma 2 lett. d), e), f), g):

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale obbligatori per l'iscrizione e di idoneità tecnico-professionale (d.lgs 81/2008 in materia di sicurezza) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate;



I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria devono essere posseduti dall'impresa mandataria in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese mandanti.

In caso di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di Consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c)

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale obbligatori per l'iscrizione e di idoneità tecnico-professionale (d.lgs 81/2008 in materia di sicurezza) devono essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal Consorzio che esegue le prestazioni con la propria struttura o dai consorziati designati come esecutrici.

4. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

In merito ai principi di utilizzo dell'elenco nonché alle regole predisposte dalla S.A. in riferimento al principio di rotazione e alla diversa dislocazione territoriale degli operatori economici, si richiamano gli artt. 9 e 10 dell'Atto di Regolazione:

1. L'elenco è stato predisposto nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, efficienza, pubblicità e imparzialità, nonché degli altri principi richiamati dalla normativa vigente;
2. L'inclusione degli operatori nell'elenco non è costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con la S.A. del Comune di Lucca;
3. Il Rup individua gli operatori economici per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti in relazione al settore merceologico/categoria di lavorazioni/prestazione **prevalente** e all'interno della fascia di valore economico relativo alla stessa;

Per tutto quanto non esplicitato nel presente Vademecum si rinvia all'Atto di Regolazione sopra richiamato e all'Avviso predisposti dalla S.A e consultabili dal portale.